

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO  
LEGGE 27/01/2012 N°3

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE O IN SUBORDINE LIQUIDAZIONE  
VOLONTARIA DEL PATRIMONIO E RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL GESTORE  
DELLA CRISI

AVV. SERGIO GAROFALO

AVV. ROCCO MIGLIACCIO

EXART. 9 COMMA 2 E 3 BIS - L.03/2012 – DA PARTE DELL’ORGANISMO DI  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL C.O.A. DI NAPOLI  
PROTOCOLLO 19/2022

SOMMARIO

1

**Sommario**

<b>1-PREMESSA CON IDENTIFICAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO E DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA.....</b>	<b>2</b>
<b>2-DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI E DEL GARANTE.....</b>	<b>3</b>
<b>3-REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....</b>	<b>4</b>
<b>4-SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO È QUELLO DI:.....</b>	<b>6</b>
<b>5-INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO GIURIDICO PREVISTO DALLA L. 3/2012 RELATIVO AL CASO QUI ESAMINATO. ....</b>	<b>7</b>
<b>6-INDICAZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO.....</b>	<b>11</b>
<b>7-ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME NOMINALI DOVUTE. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.....</b>	<b>16</b>

8-SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL DEBITORE.....	18
9-ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....	20
10-DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI TRE ANNI.....	20
11-COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E INDICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 9 CO.2 L. 03/2012. ....	20
12-ACCESSO ALLE BANCHE DATI E LE ALTRE VERIFICHE DELLO OCC - RISULTATI.....	21
13-ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE; ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	22
14-PRECISAZIONE IN RELAZIONE ALLE SPESE DI PROCEDURA PREDEDUCIBILI. ....	29
15-RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE.....	29
16-ATTI DI DISPOSIZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.....	30
17-ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....	30
18-GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA (ART. 9 CO. 3 LETT.E). ....	30
19-DILIGENZA DEL DEBITORE. ....	31
20- CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE (ART. 15 CO. 6)..	31
ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ DEL PIANO .....	31

2

## **1-Premessa con identificazione del gestore della crisi da sovra indebitamento e dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista.**

I sottoscritti avv. Sergio Garofalo, nato a Napoli il 30/08/1975 – C.F. GRFSRG75M30L628M – P.IVA – iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con tessera n°AA025825, studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n°174, PEC sergiogarofalo@avvocatinapoli.legalmail.it e Avv. Rocco Migliaccio, nato Napoli il 03/04/1958 – C.F. MGLRCC58D03F839F – iscritto al Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con tessera n°AA043276, studio in Napoli alla Via E. Hemingway n. 114, PEC studiomiigliaccio1@pec.giuffre.it

PREMESSO


- Che con provvedimento del 11/04/2022 – protocollo 19/2022 – gli scriventi venivano nominati, dallo O.C.C. da sovra indebitamento costituito in seno al C.O.A. di Napoli, quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di gestore della crisi, ai sensi dell'art. 15 co. 9 della L. 3/2012, nell'ambito della procedura di composizione familiare della crisi da sovra indebitamento richiesta da **Natale Della Corte**, [redacted] [redacted] residente in Sar [redacted] e **Rita Immacolata Di Delfo** nata [redacted], residente in San [redacted] E, tutti assistiti giusta procura versata in atti dall'avv. Francesco Saverio Orlando (C.F. RLNFNC75D24F839) del foro di Napoli, in forza di separata procura, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla via Bartolo Longo n.333 (pec: avvfrancescoorlando@legalmail.it).
- Che i debitori possono tutti essere qualificati come “consumatore” ai sensi dell'art. 6 co. 2 L.3/2012.
- Che i debitori possono essere considerati un unico nucleo familiare ai sensi dell'art. 7 bis comma 2 della L.03/2012.
- Che in data 12 – 13 /04/2022 gli scriventi accettavano l'incarico conferito, attestando (come si attesta anche in questa sede): di aver preso visione del regolamento e del disciplinare; di essere in regola con le normative vigenti in materia di aggiornamento e formazione ai sensi del D.M. 202/2014; di non aver alcun motivo di incompatibilità con l'incarico conferito.

3


## 2-Dati anagrafici dei debitori e del garante.

Cognome	Della Corte
Nome	Natale
Codice Fiscale	[redacted]
Luogo e data di nascita	[redacted]
Residenza	[redacted] i
Stato civile	Coniugato con Di Delfo Rita Immacolata (in separazione dei beni)
Minori/coniuge a carico	no

Situazione occupazionale	In cerca di occupazione
--------------------------	-------------------------

Cognome	Di Delfo
Nome	Rita Immacolata
Codice Fiscale	
Luogo e data di nascita	
Residenza	
Stato civile	
Minori/coniuge a carico	No
Situazione occupazionale	In cerca di occupazione con reddito di cittadinanza

**GARANTE (SOLO DEL PIANO)**

Cognome	
Nome	
Luogo e data di nascita	
Codice Fiscale	
Residenza	
Stato civile	
Minori/coniuge a carico	
Situazione occupazionale	

**3-Requisiti di ammissibilità.**

Gli scriventi hanno esaminato, attraverso alcuni incontri con i debitori ed il loro procuratore, le possibili soluzioni per risolvere la crisi da sovra indebitamento prospettata (14/04/2022), hanno integrato la documentazione prodotta comunicandone i risultati all’advisor, infine in data 06/05/2022 l’avv. Orlando inviava a mezzo PEC ricorso e piano del consumatore.

Sono stati analizzati i documenti relativi ai debiti esistenti, nonché le motivazioni per le quali i debitori li hanno contratti, e sono stati appresi ulteriori documenti al fine di pervenire alla formazione della complessiva esposizione debitoria, ricostruendo la situazione economico-patrimoniale.

- È stato accertato che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7 L. 3/2012.
- È stato accertato che ricorrono i presupposti soggettivi di cui all'art. 7 bis L. 3/2012 in quanto: Della Corte Natale e Di Delfo Rita Immacolata sono sposati in separazione dei beni, il mutuo ipotecario (che costituisce il debito maggiormente incidente sul patrimonio dei debitori) è stato sottoscritto da Della Corte Natale, ma Di Delfo è fideiussore.
- È stato riscontrato che i debitori si trovano in uno stato di sovra indebitamento, tale da aver generato una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente, così come previsto dall'art. 6 co. 2 lett.a L.3/2012. Infatti a fronte dei redditi disponibili, attualmente generati dal reddito di cittadinanza percepito dalla Di Delfo (pari a circa €900,00/mese) e da una piccola pensione di invalidità percepita dal Della Corte (pari a circa € 200,00), detratto quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare, pari ad €857,00 residua una disponibilità pari ad €243,00, a fronte di un monte rate pari ad €1.215,70, risultando così uno **squilibrio permanente pari ad €972,70**, come meglio illustrato dalla seguente tabella:

Entrate	€1.100,00 -
Fabbisogno	€ 857,00
Reddito disponibile	€ 243,00 -
Rata mutuo	€1.215,70
<b>Squilibrio permanente</b>	<b>€ 972,70 (saldo negativo)</b>

- I debitori (ed il loro procuratore) hanno fornito tutta la documentazione in loro possesso ai fini della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, collaborando attivamente con lo scrivente, concedendo le credenziali per l'accesso al cassetto fiscale e tutte le autorizzazioni necessarie per la verifica in banca dati e l'accertamento dei crediti.
- I debitori sono in possesso dei requisiti per l'ammissione ai procedimenti di composizione familiare della crisi ed in particolare sussistono le condizioni indicate dalla normativa di riferimento in quanto:
  - a) soggetti qualificabili come "consumatore" ex art. 6 co. 2 lett. b;
  - b) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;
  - c) possono essere qualificati come unico nucleo familiare ex art. 7 bis L. 3/2012 in quanto sussistono rapporti di parentela entro il quarto grado essendo i ricorrenti sposati, inoltre la principale esposizione debitoria generata dal mutuo ipotecario vede quali sottoscrittore del contratto Della Corte Natale e Di Delfo quale fideiussore;

- d) non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.3/2012;
- e) non hanno subito, per cause imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- f) hanno presentato una documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale, integrando la documentazione a richiesta dello scrivente;

La qualifica dei ricorrenti quali consumatori merita un doveroso approfondimento, che sarà oggetto del paragrafo 5.

Verificata la sussistenza delle predette condizioni, si è proceduto all'analisi della documentazione presentata e di quella acquisita nel corso dell'istruttoria ed alla verifica della coerenza della documentazione con quanto previsto dalla normativa vigente, pertanto valutando la presente situazione di sovra indebitamento, confermata anche dai calcoli effettuati, considerata la natura dei debiti contratti, l'analisi delle risorse messe a disposizione dal debitore, anche attraverso l'apporto di finanza esterna, e la possibilità di conseguire la migliore soddisfazione possibile per i creditori, gli scriventi ritengono di poter avallare il piano del consumatore prospettato dai debitori e qui di seguito meglio specificato ed accettato dai medesimi o, in via subordinata, di poter avallare l'istanza per l'apertura di una liquidazione volontaria del patrimonio del debitore.

6

#### **4-Scopo del presente documento è quello di:**

Predisporre, ai sensi dell'art.9 comma 3bis una relazione particolareggiata alla proposta del Piano familiare del Consumatore formulato dai debitori (integrato all'interno del presente documento), il cui obiettivo è:

- a) indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esporre le ragioni della sopraggiunta incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte;
- c) fare un resoconto circa la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- d) indicare l'esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 co. 6 L.3/2012.

Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art.9 co. 2. L.3/2012.

La proposta del piano del consumatore formulata dal debitore è accompagnata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9co. 2. L.3/2012 ed in particolare:

1. Istanza di nomina depositata a mezzo pec il 11.04.2022
2. Provvedimento di nomina n. 19/2022 del 11.04.2022, accettazione incarico del 11 – 12 /04/2022
3. Interrogatorio del 14/04/2022 di condivisione della scelta del piano del consumatore ovvero in subordine della liquidazione volontaria del patrimonio
4. Prospetto riepilogativo dei debiti
5. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
6. Contratto di mutuo
7. Contratti di finanziamento
8. Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziario – Carichi pendenti
9. Dichiarazione dei redditi anno fiscale 2022 al 2008
10. Banche dati (C.R.; CRIF)
11. Visura protesti
12. Ispezione ipotecaria
13. Visura catastale per soggetto
14. Certificato di matrimonio
15. Certificato di residenza
16. Certificato residenza storico
17. Ricorso e piano rate del consumatore

## **ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE E RELAZIONE**

### **PARTICOLAREGGIATA**

#### **EX ART. 9 CO. 2 E 3 BIS E ART. 15 CO. 6 L. 3/2012**

## **5-Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 relativo al caso qui esaminato.**

Il piano del consumatore legittima il consumatore, o il nucleo familiare, che versa in una situazione di sovra indebitamento a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che prescinda, purchè omologato dal giudice, dall'adesione dei creditori.

La previsione di questa procedura, accessibile ai soli debitori sovra indebitati qualificabili quali "consumatori", non preclude l'accesso ad altre procedure previste dalla legge di riferimento. Al consumatore è riservata una ulteriore, più favorevole, procedura per mezzo della quale può

riorganizzare le proprie obbligazioni scadute (quanto ai tempi e modalità di pagamento, nonché nel loro ammontare) a prescindere dal consenso dei creditori. Il piano del consumatore è una procedura che prevede la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali dei crediti (non garantiti da pegno, ipoteca o privilegio, salvo quanto previsto agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., commi secondo e terzo) a far data dal deposito della proposta di accordo.

**Presupposti soggettivi:** i ricorrenti possono accedere al piano del consumatore familiare poiché, ai sensi della L. 3/2012, sono qualificabili quali come debitori, persone fisiche, che hanno assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, inoltre possono essere qualificati come unico nucleo familiare, sia in considerazione dei rapporti di parentela tra loro, sia in considerazione di parte dei debiti contratti, che con particolare riferimento al mutuo ipotecario, coinvolge per l'appunto entrambi i debitori. Or bene sul requisito soggettivo non è sfuggito agli scriventi che una parte del debito scaturisce da un'attività di impresa (la New Plastic 2000 s.a.s.), della quale il Della Corte era accomandatario e la Di Delfo era accomandante, tuttavia i ricorrenti hanno dato prova, innanzi tutto, della cessazione dell'attività a far data dal 2015 (v. visura camerale del 15/03/2022) e poi della circostanza che attraverso la sottoscrizione del contratto di mutuo la banca ha "sapientemente" ottenuto la trasformazione di un credito chirografario in un credito garantito da ipoteca. **Ciò premesso chi scrive ritiene che i ricorrenti possano essere comunque considerati quali consumatori ai fini della presente procedura per le seguenti ragioni:**

1. Con la sentenza n°1896/2016 la Corte di Cassazione ha stabilito che *"non vi sono margini per escludere dall'accesso"* al piano tutti quei soggetti *"che abbiano assunto obbligazioni composite e che vogliano in tal modo, cioè come consumatori, ristrutturarle"*. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte risiede, in definitiva, nel poter estendere la nozione di "consumatore" in funzione non della tipologia (o natura se di preferisce) dei debiti per i quali si vuole porre rimedio, bensì in funzione delle ragioni ontologiche per le quali i debiti furono assunti. In pratica, gli ermellini sostengono che *"la nozione di consumatore (e dunque di soggetto abilitato al piano) non deve avere riguardo in sé e per sé ad una persona priva dal lato attivo di relazioni d'impresa o professionali, attuali o pregresse, purché le stesse non abbiano dato vita ad obbligazioni residue non ancora soddisfatte al momento della presentazione del piano"*. In effetti, per il caso qui esaminato, la principale obbligazione da cui scaturisce il sovraindebitamento risulta generata da un contratto di mutuo fondiario cointestato. Dello stesso orientamento anche una recente sentenza del Tribunale di Grosseto, estensore dott.sa Claudia Frosini, la quale ha ritenuto ammissibile il piano del consumatore del sovraidebitato



che abbia contratto debiti di natura mista proprio richiamando la citata sentenza della cassazione.

2. In una recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 26/03/2021, estensore il dott. Rabuano, la giurisprudenza di merito ha segnato un'ulteriore ed ancor più significativo ragionamento sul concetto di "consumatore", ammettendo la possibilità di ricorrere al piano anche per i debiti contratti per motivi di impresa e professionale, purchè l'attività sia cessata. Il ragionamento condotto parte dall'assunto che nel momento in cui l'attività sia cessata non sarebbe corretto ricorrere all'ipotesi di un accordo con i creditori, in quanto la possibilità riconosciuta dalla legge ai creditori di esprimere un voto ribalta su questi ultimi la possibilità di decidere se quell'azienda possa essere ancora degna di fiducia per poter permanere nel mercato. Ma tale possibilità deve essere esclusa in origine se l'attività risulta cessata, dando così modo al ricorrente di poter essere qualificato come consumatore, dal momento che non è per rilanciare un'azienda (non fallibile) che ricorre alla L. 03/2012, ma per porre rimedio alla propria situazione debitoria, la quale a prescindere dall'origine dei debiti va ricondotta nella sfera del "consumatore", in quanto estraneo **all'attualità** al mercato imprenditoriale.

Anche in tale interpretazione il richiamo alla sentenza 1896/2016 è coerente, alla luce del punto 4 della citata sentenza, allorquando la Corte evidenzia come il sovraidebitato possa essere considerato consumatore nel momento in cui abbia cessato l'attività di impresa! (<http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25108.pdf>)

3. La legge 03/2012, come riformata dal d. Lgs. 176/2020, ha visto un'importante modifica della disposizione di cui all'art. 6, prevedendo che possa essere considerato consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali. Or bene tale nuova nozione di consumatore ha già di per sé allargato il limite di riferibilità di tale qualifica! Ma a ben vedere una lettura sistematica e coordinata della L.03/2012 con il Codice della Crisi di impresa e di insolvenza, può ulteriormente confermare la tesi che anche il debitore imprenditore, artigiano o professionista all'epoca della contrazione dei debiti che perda tale qualifica al momento in cui formula l'istanza per introdurre un piano del consumatore, possa essere per l'appunto considerato come tale anche per i debiti in precedenza assunti nella gestione dell'attività! Effettivamente, considerando quanto stabilito dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII (che poi è stata riprodotta nel novellato art. 6 co. 2 lett. b) unitamente alla relazione illustrativa del predetto CCII, ne possiamo ricavare che il Legislatore ha inteso riconoscere la qualifica di consumatore anche al debitore ormai estraneo,

al momento della proposta del piano del consumatore, al mercato imprenditoriale, ciò al fine di evitare che la proposta possa essere subordinata al voto di creditori che potrebbero essere orientati da motivi che non guarderebbero alla convenienza in sé della proposta ma a rapporti di natura personale.

4. Per il caso che qui ci occupa la quantità di debiti contratti per motivi diversi da quelli “imprenditoriali” risulta maggiore rispetto a quelli contratti per l’impresa (cessata dal 2015), ma soprattutto gli stessi debiti contratti formalmente per l’attività di impresa poco (o nulla) hanno a che vedere con l’impresa in sé, essendo stati contratti in realtà per garantire l’unica fonte di sostentamento per il nucleo familiare. Nella realtà la New Plastic 2000 era una s.a.s. e non ha mai chiesto finanziamenti volti ad una espansione dell’attività, ma solo per garantire la possibilità di continuare un lavoro che fosse in grado di soddisfare il benessere della famiglia dei ricorrenti. Infatti l’impresa era priva di dipendenti, non vi era una struttura organizzata di mezzi e risorse e l’unico che vi lavorava era il Della Corte. Le dichiarazioni degli anni 2015, 2014 e 2013 lo confermano ampiamente: nel 2015 il reddito da attività di impresa fu di €9.286,00, nel 2014 fu pari a zero, nel 2013 fu di €3.580,00! Ma anche indagando i redditi precedenti emerge chiaramente la mancanza di parametri che possano ricondurre in senso stretto la richiesta di finanziamenti o di scoperti di conto corrente volti a poter finanziare un’espansione dell’impresa. È convinzione di chi scrive che i finanziamenti richiesti durante gli anni di vita dell’azienda (fino al 2015 anno in cui l’attività è di fatto cessata) servissero solo ed esclusivamente a tentare di mantenere in vita l’unica speranza di sostentamento del nucleo familiare, all’epoca composto dai ricorrenti e dai due figli!
5. Se tale ragionamento conduce a ritenere che il Della Corte possa, all’attualità, essere considerato un consumatore, ancor di più vale per la Di Delfo che era solo socio accomandante.

Per i motivi sopra illustrati, quindi, gli scriventi ritengono di poter qualificare i ricorrenti quali consumatori.

Inoltre, non si potrà sottovalutare che la proposta del piano del consumatore prospettata appare di gran lunga migliore rispetto all’ipotesi di una liquidazione volontaria del patrimonio, come meglio si dirà in seguito.

L’ill.mo sig. Giudice, “assistito” dallo O.C.C., sarà chiamato a verificare non solo la fattibilità del piano, ma anche la convenienza dello stesso rispetto alla alternativa della liquidazione del patrimonio dei debitori, valutando la meritevolezza della condotta di questi ultimi al momento dell’assunzione delle obbligazioni e quindi la sopravvenienza del sovra indebitamento, l’assenza di atti compiuti in

frode ai creditori ai sensi dell'art. 12 – bis, nonché, infine, il merito creditorio da parte di chi concesse i prestiti.

## **6-Indicazione delle cause del sovra indebitamento.**

Circa le cause che hanno condotto il nucleo familiare alla situazione di sovra indebitamento attuale, possiamo affermare che si tratta di eventi interamente circoscritti alla sfera personale. Chi scrive non può che prendere atto di quanto dichiarato nella domanda e negli incontri con i debitori del 14/04/2022, nonché di quanto riportato nel ricorso ed a tali documenti si fa integrale rinvio. Va evidenziato che quanto dedotto dai ricorrenti, relativamente al progressivo indebitamento, è effettivamente supportato dalla documentazione versata in atti, dalla quale emerge che il debito iniziale, costituito dal mutuo ipotecario, ha, progressivamente, innestato la necessità di contrarre nuovi debiti sia per cercare di pagare rate di mutuo sempre più difficili da soddisfare, sia per soddisfare esigenze familiari, fino a condurre i debitori all'impossibilità di farvi fronte.

Va evidenziato che, in particolare, per quanto attiene i finanziamenti, i ricorrenti hanno contratto finanziamenti, senza ottenere MAI alcun diniego da parte delle finanziarie, le quali non hanno operato alcun controllo preventivo sulla possibilità, da parte dei debitori, di sopportare il peso delle rate in relazione ai costi necessari al sostentamento proprio e delle proprie famiglie.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano nella tabella che segue i redditi di cui disponeva e dispone il nucleo familiare, come riportati nelle ultime dichiarazioni dei redditi dei debitori, come disponibili dal cassetto fiscale:

### **DELLA CORTE NATALE (redditi derivanti dalla partecipazione impresa 60%)**

REDDITO	LORDO	NETTO	NETTO MESE
2015	9.286,00	8.962,00	746,83
2014	00,00	00,00	00,00
2013	3.580,00	3.580,00	298,33
2012	6.563,00	6.563,00	546,91

### **DI DELFO RITA (redditi derivanti dalla partecipazione impresa 40%)**

REDDITO	LORDO	NETTO	NETTO MESE
2019	143,56	112,00	9,30
2018	632,08	493,01	41,08
2015	6.902,00	5.829,00	485,75
2014	Non presente		

---

2013	2.386,00	1.282,00	106,83
------	----------	----------	--------

Come emerge chiaramente dall'analisi del cassetto fiscale, i cui dati più rilevanti si rinvencono solo per gli anni dal 2015 ad andare indietro, il reddito di cui disponeva il nucleo familiare complessivamente per il 2014 (PF 2015) era di €1.232,58 al mese, al netto delle tasse. Dall'analisi del cassetto fiscale della Di Delfo emergono altresì redditi per il 2018 (C.U. 2019) e per il 2017 (C.U. 2018), mentre non si rinvencono altre dichiarazioni dei redditi per i ricorrenti. I redditi per l'attività di impresa sono riferibili, per la Di Delfo, solo per gli anni dal 2013 al 2015, mentre per il 2018 ed il 2019 sono stati rinvenuti redditi per i quali un sostituto di imposta ha versato, per l'appunto, le imposte relative. Infine l'analisi del cassetto fiscale del Della Corte conferma (v. C.U. 2022 – 2018) la percezione della pensione di invalidità da parte dell'INAIL.

**Venendo alla descrizione delle cause del sovraindebitamento:** il sig. Natale della Corte e la sig.ra Rita Immacolata Di Delfo, quali coniugi in separazione dei beni, hanno ricoperto il ruolo, rispettivamente, di socio accomandatario e di socio accomandante della New Plastic 2000 Sas (C.F. 07552370632).

La sig.ra Di Delfo, seppure socio accomandate, non prendeva parte alle scelte e decisioni imprenditoriali, preferendo svolgere mansioni domestiche e dedicarsi alla cura della famiglia.

La società negli anni precedenti alla nota crisi del 2010, aveva sempre realizzato buoni fatturati, grazie anche a commesse da parte di costruttori di imbarcazioni come Fiart, Aprea, Gagliotta, Saver, Eolo. I redditi del 2009 verificati dal cassetto fiscale (dichiarazione PF 2010) confermano che grazie all'attività di impresa la famiglia poteva contare su un reddito di €15.520,00!

Nel mese di giugno del 2007 per favorire ed implementare i lavori con questi importanti cantieri navali, la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco filiale di San Giorgio a Cremano concedeva alla New Plastic 2000 sas un'elasticità di Cassa per €15.000,00, Anticipi C/C SBF per €50.000,00 ed Anticipi C/C SBF per €25.000,00 con scadenza al 30.09.2007 (all. 1 al ricorso).

Per queste concessioni veniva richiesta fideiussione personale del sig. Della Corte Natale e della sig.ra Di Delfo in un primo momento per € 135.000,00 e poi dopo soli pochi mesi (ottobre 2007) un incremento fino ad €165.000,00 (**all. 1-2 al ricorso**).

Fin dalla fine del 2008, tuttavia, la New Plastic accusava mancati pagamenti da parte dei propri clienti, a causa dei quali la Banca di Credito Popolare intimava l'immediato rientro della esposizione, mediante la stipula di un mutuo fondiario garantito da ipoteca, pena la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi. Così in data 11/09/2008 i ricorrenti sottoscrivevano un mutuo fondiario di € 140.000,00, con la Banca di Credito Popolare, garantito da ipoteca sull'immobile sito in San Giorgio

a Cremano alla Via Scarlatti identificato al Catasto al foglio 3, con la p.lla 732 ed il sub 1, cat. A/2, cl. 5, vani 6, R.C. Euro 635,24 (**all. 4 al ricorso**).

Grazie a questo mutuo gli istanti estinguevano il residuo del mutuo, per un importo di circa € 38.000,00 contratto nel 1998 con l'ex Banco di Napoli, per il quale pagavano regolarmente rate semestrali di €2.302,36 (**all. 3 al ricorso**), e pareggiavano l'esposizione debitoria con la Banca di Credito Popolare per le concessioni di anticipo fatture in conto corrente.

L'estratto conto della New Plastic s.a.s dimostra che il sig. Della Corte, in data 16.10.2008, effettuava un versamento di € 93.243,59 quale versamento socio, determinando un saldo attivo sul conto corrente di €6.327,55 (**all. 5 al ricorso**)

Tra il 2009 ed il 2010 la crisi economica mondiale, iniziata con il crollo della borsa di Wall Street a causa delle note vicende della banca Lehman Brothers, colpì anche il settore nautico ed di conseguenza la società degli odierni ricorrenti. Tuttavia con enormi sacrifici l'importo della rata del mutuo, pari ad €1.215,70, veniva regolarmente pagata, così come si procedeva a ripianare i debiti delle esposizioni del conto corrente gravate da esosi costi ed elevati interessi.

L'anno 2013-2014 purtroppo segnò un momento di svolta negativo a causa di eventi familiari nefasti.

La società, oltre al drastico ridimensionamento delle commesse, subiva la ennesima truffa causata del mancato pagamento di lavori eseguiti per circa €16.000,00, tanto da indurre il sig. Della Corte, a presentare una querela il 14.03.2013, per la quale tutt'oggi pende ancora giudizio (**all. 6 al ricorso**)  
Sempre nel 2013 i ricorrenti scoprivano che il proprio figlio, Della Corte Vincenzo, era affetto da "Sclerosi multipla recidivante", tanto che nel 2014 a seguito della ennesima crisi, il giovane Della Corte veniva ricoverato all'Ospedale San Paolo (**all. 7 al ricorso**)

Durante tali anni l'azienda fu completamente abbandonata a sé stessa, in quanto tutte le forze erano concentrate sul minore Della Corte Vincenzo (circostanza dimostrata, a parere di chi scrive, dalla mancanza di dichiarazioni successivamente al 2015).

Sempre nel 2013 la sig.ra Rita Immacolata Di Delfo inviava lettera raccomandata con cui comunicava il proprio recesso dal ruolo di socio accomandante, cui non faceva seguito la formalizzazione dello scioglimento della società atteso che gli istanti erano sopraffatti da tutt'altro (**all. 8 al ricorso**).

Nel 2014 il sig. Della Corte Vincenzo pativa la perdita del padre e del proprio giovane cognato, marito della sorella Della Corte Elvira (**all. 9 al ricorso**)

Gli anni tra il 2013 ed il 2015 segnarono la fine di ogni attività sociale ed imprenditoriale per il sig. Della Corte Vincenzo, il quale era completamente ed unicamente concentrato nella riabilitazione del proprio figlio ed in un pessimo stato psicologico.

La società, che rappresentava l'unica fonte di reddito per i coniugi, nell'anno 2015 era commercialmente finita (**all. 10 al ricorso**).

Nel mese di dicembre 2015 la Banca di Credito Popolare notificava decreto ingiuntivo alla New Plastic 2000 sas nonché ai fideiussori sig. Della Corte Natale e sig.ra Di Delfo Rita Immacolata, con cui si intimava il pagamento del complessivo importo di €61.600,00 in virtù di saldo debitore del rapporto di conto corrente (all. 11 al ricorso)

I ricorrenti contestavano l'esorbitante somma ingiunta e si affidavano ad una perizia elaborata da un tecnico che mediante analisi del conto corrente della New Plastic 2000 Sas riferiva che nulla era dovuto dalla società all'Istituto bancario a seguito di ricalcolo somme (**all. 12 al ricorso**) e proponevano un giudizio di opposizione, il quale pur se fondato, non sortiva esito positivo, atteso che con sentenza n. 3965/2017 del 31.03.2017 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione proposta per improcedibilità, in quanto la causa veniva iscritta a ruolo oltre il prescritto termine perentorio di 10 giorni (**all. 13 al ricorso**).

Seguiva l'intimazione di precetto per complessivi € 65.276,71 e l'avvio della procedura di espropriazione immobiliare ai danni degli istanti avente ad oggetto l'immobile sito in San Giorgio a Cremano alla Via Scarlatti n. 16 (di proprietà della sig.ra Di Delfo) ed il box auto sito in San Giorgio a Cremano alla Via Domenico Scarlatti n. 22 (in comproprietà dei coniugi).

Nell'anno 2016/2017 gli istanti non riuscivano più a pagare nemmeno le rate di mutuo, le quote condominiali ed altri piccoli debiti che avevano contratto durante gli anni terribili esposti in precedenza.

La Banca di Credito Popolare-Società Cooperativa per Azioni, in virtù e per effetto del decreto ingiuntivo avviava pertanto procedura di espropriazione immobiliare, tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di Napoli recante R.G. 359-2021, avente ad oggetto sia l'unità abitativa che il pertinente box auto, con vendita all'asta è fissata per il giorno 07.06.2022 (**all. 14 al ricorso**) per un prezzo base di €157.000,00 ed offerta minima ricevibile fissata ad €117.750,00.

Ad oggi gli istanti non hanno fonti di reddito da lavoro dipendente. Il Della Corte percepisce una pensione di invalidità mentre la Di Delfo percepisce il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2022. Fino ad oggi il sostentamento economico è stato fornito, da amici e parenti nonché dal figlio degli istanti, il quale si è reso anche disponibile a supportare i propri genitori nella proposizione del piano del consumatore.

Appare evidente, dalla ricostruzione effettuata, che i debitori non hanno chiesto finanziamenti con la consapevolezza di non poterli ripagare, cercando, al contrario, nel corso del tempo, soluzioni per poter far fronte ai pagamenti, arrivando al momento in cui non fu più possibile provvedervi, essendo venuto meno la fonte di sostentamento generata dalla società New Plastic e dovendo far fronte alla difficile situazione determinata dalle precarie condizioni di salute del figlio.

## INDAGINE CONDOTTA SUL MERITO CREDITORIO

Gli scriventi ritengono utile indagare anche il c.d. “merito creditorio” della Banca di Credito Popolare, in quanto gli importi erogati, pari ad € 140.000,00, riportati alle date in cui furono chiesti i finanziamenti (11/09/2008) risultano alquanto incoerenti con i redditi disponibili.

1. 2008 mutuo concesso da Banca di Credito Popolare (rep 1545 – racc 1021 per notar Maurizio Savio) per originari €140.000,00: il reddito dei ricorrenti era di €4.111,0 per Della Corte (PF 2008 rigo RN1) e di €2.864,00 (PF 2008 rigo RN1).

Giova ricordare che la direttiva **2014/17/UE** all’art. 20 stabilisce che *“La valutazione del merito creditizio di cui all’articolo 18 è effettuata sulla base delle informazioni sul reddito e le spese del consumatore e altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria necessarie, sufficienti e proporzionate. Le informazioni sono ottenute dal creditore da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore, e comprendono le informazioni fornite all’intermediario del credito o al rappresentante designato nel corso della richiesta di credito. Le informazioni sono opportunamente verificate, anche attingendo, se necessario, a documentazione indipendente verificabile.”* Tale obbligo di verifica è sancito nel precedente art. 18 il quale prevede che *“Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore svolga una valutazione **approfondita** del merito creditizio del consumatore. Tale valutazione tiene adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.”*

Appare lampante, che gli istituti concedenti, invece di considerare il c.d. “merito creditorio”, consultando le banche dati ovvero facendosi dettagliatamente illustrare le necessità economiche del nucleo familiare e le entrate, tendevano ad erogare prestiti su prestiti, facendo aumentare le spese e nel contratto di concessione del mutuo non vi è traccia di una minima valutazione del rischio.

Come più approfonditamente verrà indicato nell’analisi delle voci del piano del consumatore predisposto dal debitore con l’ausilio dello OCC, non vi è dubbio che il totale delle attività patrimoniali supera il totale delle passività accumulate, ovvero l’attivo patrimoniale, pari al solo attivo non prontamente liquidabile, è inferiore al totale dei debiti accumulato, considerando l’importo necessario al mantenimento personale, **che secondo le tabelle Istat (soglia di povertà assoluta 2020 riferita al Mezzogiorno d’Italia area periferica) ammonterebbe ad euro 1.398,18** per un nucleo familiare composto da tre persone di età inferiore ad anni 59 come nel caso della famiglia dei ricorrenti. **Tali dati indicano che l’ammontare delle spese che il nucleo familiare ha indicato quali spese per il sostentamento (comprovate dalle ricevute di pagamento esibite), ammontanti ad €857,00, hanno già condotto il nucleo a vivere al di sotto della soglia di povertà.**

## **7-Elenco dei creditori con indicazione delle somme nominali dovute.**

### **Esposizione della situazione debitoria.**

Lo scrivente ha provveduto ad inoltrare a tutti i creditori, dei quali si è avuta conoscenza o che comunque sono stati rinvenuti attraverso la consultazione delle banche dati, espressa richiesta di precisazione del credito, pertanto chi scrive ritiene di essere in grado di ricostruire analiticamente la situazione debitoria, alla luce delle risposte pervenute e dei documenti prodotti dai debitori.

### **DI DELFO – ELENCO CREDITORI ACCERTATI E IMPORTO RICHIESTO**

#### **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**ADER:** richiesta precisazione del credito a mezzo PEC del 15/04/2022 – al 02/05/2022 nessun riscontro; il credito può essere quantificato in €2.582,07 come risultante da indicazione di cui all'area riservata personale ADER (all. 20 al ricorso).

**ADE:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**COMUNE DI NAPOLI UFF. TARI:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**COMUNE DI NAPOLI UFF. SANZ. AMM.:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**REGIONE CAMPANIA:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**INPS:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**COMUNE NAPOLI:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**MUNICIPIA:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**PREFETTURA NAPOLI:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**ABC:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**CCIA:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**TOTALE PRIVILEGIO:** €

**TOTALE CHIROGRAFO:** €2.582,07

#### **PRIVATI**

**BANCA CRDITO POPOLARE:** richiesta precisazione crediti PEC del 15/04/2022 (al 02/05/2022 nessun riscontro); importo ancora dovuto viene quantificato in € 91.490,73 come da precetto notificato ed è garantito da ipoteca; decreto ingiuntivo n. 6607/2015 e fondato su scoperto di conto corrente della New Plastic quantificato con atto di precetto del 2021 in complessive €65.276,71, il credito è assistito da privilegio derivante da iscrizione di ipoteca giudiziale sul Box auto. Di entrambi i crediti la Di Delfo risponde in solido con Della Corte. Pertanto **l'importo dovuto va valutato in € 78.383,72**, pari alla metà di quanto complessivamente dovuto.



**CONDOMINIO:** richiesta precisazione crediti PEC (all'amministratore luisamirabelli@avvocatinapoli.legalmail.it) del 15/04/2022 (al 02/05/2022 nessun riscontro); debito derivante da quote condominiali per complessive **€5.676,49**;

**TOTALE IPOTECARIO: € 78.383,72**

**TOTALA CHIROGRAFO: € 5.676,49**

## **DELLA CORTE - ELENCO CREDITORI ACCERTATI E IMPORTO RICHIESTO**

### **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**COMUNE NAPOLI (uff. Sanzioni Amministrative):** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**COMUNE NAPOLI (uff. Tari):** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**ADER:** richiesta precisazione a mezzo PEC del 15/04/2022 – riscontro a mezzo PEC del 21/04/2022 quantificano il credito in €3.621,82 in privilegio ed €6.257,12 in chirografo, allegando un estratto di ruolo dettagliato equivalente a dichiarazione del credito aggiornato al 21/04/2022, per un totale di €9.878,94.

**ADE:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**REGIONE CAMPANIA:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**INPS:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**COMUNE NAPOLI:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**MUNICIPIA:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**PREFETTURA NAPOLI:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**ABC:** richiesta a mezzo PEC del 15/04/2022 – nessuna risposta

**TOTALE PRIVILEGIO: € 3.621,82**

**TOTALE CHIROGRAFO: € 6.257,12**

### **PRIVATI**

**BANCA CRDITO POPOLARE:** richiesta precisazione crediti PEC del 15/04/2022 (al 02/05/2022 nessun riscontro; importo ancora dovuto viene quantificato in €91.490,73 come da precetto notificato ed è garantito da ipoteca; decreto ingiuntivo n. 6607/2015 e fondato su scoperto di conto corrente della New Plastic quantificato con atto di precetto del 2021 in complessive €65.276,71, il credito è assistito da privilegio derivante da iscrizione di ipoteca giudiziale sul Box auto. Di entrambi i crediti

la Della Corte risponde in solido con Di Delfo. Pertanto **l'importo dovuto va valutato in € 78.383,72**, pari alla metà di quanto complessivamente dovuto.

**AMCO Spa:** richiesta precisazione crediti PEC del 15/04/2022 – riscontro a mezzo PEC del 19/04/2022; Credito ceduto da Banca Popola di Bari per €11.985,85 per scoperto di conto corrente. Il creditore allega un contratto di conto corrente a firma “Banco di Napoli” ed un estratto movimenti del conto tecnico al quale non si può dare alcun valore, infine copia della G.U. che attesta una cessione in blocco dei crediti ex art. 58 t.u.b. dalla quale non si evince se il credito de quo vi faccia parte. Pertanto allo stato il credito non può essere valutato.

**TIEFFE SRL:** Credito per € 7.543,37 vantato in virtù di Decreto Ingiuntivo n. 1731/2017 del Tribunale di Nola.

**TOTALE IPOTECARIO: € 78.383,72**

**TOTALE CHIROGRAFO: €**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEBITI ACCERTATI INTERO NUCLEO FAMILIARE**

**TOTALE: € 206.244,36**

18

## **8-Situazione reddituale e patrimoniale del debitore.**

### **DELLA CORTE:**

- 1) **1/2 proprietà** box auto sito in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Domenico Scarlatti n. 22 catastalmente identificata come segue: Foglio 3 Particella 732 Subalterno 109. Sull'immobile, risultano iscritte le seguenti formalità pregiudizievoli: Ipoteca Giudiziale del 27/11/2015 Registro Particolare 5663 Registro Generale 44029 derivante da decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 80.000,00 di cui € 61.600,60 per capitale, a favore della Banca di Credito Popolare Soc. coop. p. A. con sede in Torre del Greco, nascente da decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli del 29 ottobre 2015 rep. 16218; trascrizione pignoramento immobiliare del 29/06/2021 reg. part. 32302 - reg. gen. 24084 a favore del creditore precedente Banca di Credito Popolare Soc. coop. p. A. con sede in Torre del Greco;
- 2) 50% dei beni mobili di arredo della casa adibita ad uso familiare di scarso valore economico, stimabile in €2.000,00

3) Conto deposito Unicredit banca “carta cash” n°38469987 su cui percepisce una pensione di invalidità pari ad €195,96 mensili (come tale impignorabile) e sulla quale sono state accreditate 4 rate per il reddito emergenziale per il covid 19 da €800,00 cadauna.

### **DI DELFO:**

1. **Piena proprietà** unità abitativa sito in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Domenico Scarlatti n. 16 catastalmente identificata come segue: Foglio 3 Particella 732 Subalterno 109. Sull’immobile, risultano iscritte le seguenti formalità pregiudizievoli: Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario iscritta il 12 settembre 2008 ai nn. 48321/9713 per l’importo complessivo di €280.000,00 di cui €140.000,00 per capitale, a favore della Banca di Credito Popolare Soc. coop. p. A. con sede in Torre del Greco; Ipoteca Giudiziale del 27/11/2015 Registro Particolare 5663 Registro Generale 44029 derivante da decreto ingiuntivo per l’importo complessivo di €80.000,00 di cui €61.600,60 per capitale, a favore della Banca di Credito Popolare Soc. coop. p. A. con sede in Torre del Greco, nascente da decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli del 29 ottobre 2015 rep. 16218; Trascrizione pignoramento immobiliare del 29/06/2021 reg. part. 32302 - reg. gen. 24084 a favore del creditore precedente Banca di Credito Popolare Soc. coop. p. A. con sede in Torre del Greco;
2. **1/2 proprietà** box auto sito in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Domenico Scarlatti n. 22 catastalmente identificata come segue: Foglio 3 Particella 732 Subalterno 109. Sull’immobile, risultano iscritte le seguenti formalità pregiudizievoli: Ipoteca Giudiziale del 27/11/2015 Registro Particolare 5663 Registro Generale 44029 derivante da decreto ingiuntivo per l’importo complessivo di €80.000,00 di cui €61.600,60 per capitale, a favore della Banca di Credito Popolare Soc. coop. p. A. con sede in Torre del Greco, nascente da decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli del 29 ottobre 2015 rep. 16218; Trascrizione pignoramento immobiliare del 29/06/2021 reg. part. 32302 - reg. gen. 24084 a favore del creditore precedente Banca di Credito Popolare Soc. coop. p. A. con sede in Torre del Greco.
3. 50% dei beni mobili di arredo della casa adibita ad uso familiare di scarso valore economico, stimabile in €2.000,00
4. due autovetture rispettivamente tg. DK406ST (Audi immatricolata nel 2007) e tg. FS094JP (Renault immatricolata nel 2013) entrambe di scarso valore economico che vengono utilizzate dai due figli degli odierni ricorrenti.

## 9-Elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Non risultano, allo stato, atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, come risulta dall'esame degli estratti di conto corrente prodotti dai debitori e dalla consultazione dei cassetti fiscali dei debitori. Dalla movimentazione non emergono operazioni sospette, piuttosto emerge un utilizzo per spese correnti.

## 10-Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Per un'analisi più strettamente finanziaria si riepilogano i redditi lordi prodotti da Della Corte e Di Delfo, come risultanti dall'interrogazione al cassetto fiscale che risultano coerenti con la documentazione prodotta:

DELLA CORTE	DI DELFO
2019- € 0,00	€ 112,00
2020- € 0,00	€ 0,00
2021- € 0,00	€ 0,00

L'unica fonte di sostentamento attualmente disponibile per il nucleo familiare consiste nella pensione da invalidità del Della Corte, pari ad €195,96 mensili, e nel reddito di cittadinanza percepito dalla Di Delfo, a far data dal mese di maggio 2022, pari ad €900,00 mensili.

20

## 11-Composizione del nucleo familiare e indicazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9 co.2 L. 03/2012.

Dai certificati resi dai debitori, risulta chiaramente che i signori Della Corte e Di Delfo risiedono in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Domenico Scarlatti n° n.16/E, unitamente alla figlia Emanuela Nunzia (nata il 16/12/1998), sono sposati dal 28/04/1994 e sono in separazione dei beni dal 03/03/2008.

In relazione alle **spese mensili** correnti, necessarie al sostentamento dei due nuclei familiari, i debitori hanno dichiarato di spendere un **totale di €857,00, che secondo le tabelle Istat risulta al di sotto della soglia di povertà assoluta 2020 riferita al Mezzogiorno d'Italia area periferica la quale è pari ad euro 1.398,18** per un nucleo familiare composto da tre persone di età inferiore ad anni 59 come nel caso della famiglia dei ricorrenti:

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO
Spese alimentari	400,00 €

<b>Spese condominio</b>	<b>30,00 €</b>
<b>Spese trasporto</b>	<b>100,00 €</b>
<b>Fornitura gas</b>	<b>75,00 €</b>
<b>Corrente elettrica</b>	<b>90,00 €</b>
<b>Ricarica Cellulare</b>	<b>12,00 €</b>
<b>Spese Mediche</b>	<b>50,00 €</b>
<b>Imprevisti</b>	<b>100,00 €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>857,00 €</b>

Le spese sostenute risultano ampiamente comprovate dalla documentazione versata a questo gestore dal procuratore dei debitori.

21

## **12-Accesso alle banche dati e le altre verifiche dello OCC – risultati.**

Gli scriventi professionisti hanno provveduto, previa autorizzazione dei debitori, ad acquisire le banche dati come prodotte in originale dall’advisor al fine di acquisire i risultati dai loro archivi ed a richiedere ai creditori la precisazione dei crediti già consolidati e quelli eventualmente in via di consolidamento. Nel caso di specie, avendo il debitore prodotto Casellario Giudiziario-Carichi pendenti, l’indagine è stata effettuata presso la Banca d’Italia, la CRIF, al Consorzio di Tutela del Credito ed all’accesso al cassetto fiscale.

### **BANCHE DATI:**

#### **C.R. BANCA D’ITALIA:**

1. Della Corte certificato dal 2016 al 03/03/2022 conferma l’elenco creditori di cui al ricorso;
2. Di Delfo certificato dal 2016 al 03/03/2022 conferma l’elenco creditori di cui al ricorso;

#### **CONSORZIO TUTELA CREDITO (C.T.C.):**

1. Della Corte certificato del 01/04/2022 non risultano segnalazioni;
2. Di Delfo certificato del 29/03/2022 non risultano segnalazioni;

#### **CRIF – SIC:**

1. Della Corte certificato del 05/04/2022 risulta il solo mutuo ipotecario in sofferenza con coobbligato Di Delfo;
2. Di Delfo certificato del 05/04/2022 risulta il mutuo ipotecario in sofferenza con coobbligato Della Corte; la fideiussione per il fido in conto corrente in sofferenza;

**VISURA PROTESTI:** effettuata presso la Camera di Commercio di Napoli – la visura risulta negativa per tutti i ricorrenti alla data del 20/04/2022.

**VISURA P.R.A. PER SOGGETTO:**

1. Della Corte nessun veicolo;
2. Di Delfo: tg. DK406ST tipo Audi immatricolato il 05/09/2007 valore €500,00 con fermo amministrativo del 26/10/2015; tg. FS094JP tipo Renault immatricolato il 20/12/2013 valore €3.500,00

**CASELLARIO GIUDIZIARIO E CARICHI PENDENTI:** certificato prodotto mediante dichiarazione sostitutiva dai debitori- nulla in atti.

**CASSETTO FISCALE:**

1. Della Corte – scaricati C.U. dal 2018 al 2022; PF dal 2008 al 2015; dati anagrafici; dati del registro 2007 al 2010; visura catastale per soggetto e visura ipotecaria.
2. Di Delfo – scaricati PF dal 2008 al 201, C.U. 2018 e 2019, dati anagrafici, dati del registro 2008, visura catastale nominale e visura ipotecaria.

§§§§§

**RICHIESTE AI CREDITORI**

**SI VEDA IL PARAGRAFO 7.**

## **13-Esposizione della proposta del piano del consumatore; alternativa liquidatoria.**

Alla luce di quanto esposto, considerando la volontà dei debitori di soddisfare i creditori, anche unificando i debiti atteso che insieme intendo porre rimedio al sovraindebitamento, si propone, per tutti i debiti in essere e per le spese relative alla procedura in oggetto, un piano del consumatore con percentuale di soddisfazione assegnata in relazione alle categorie di credito.

- Si evidenzia che i debitori, con l'ausilio di finanza esterna garantita dal figlio Vincenzo Della Corte, metteranno a disposizione del piano immediatamente la somma di €32.750,00 ed una rata di €700,00 mensile.
- La somma di €32.750,00 sarà utilizzata per pagare i compensi concordati con l'OCC pari ad €9.012,82, i compensi dell'advisor pari ad €2.806,40 ed €20.930,78 saranno utilizzati per soddisfare il creditore ipotecario.

La sintesi dell'indebitamento dei ricorrenti, così come accertata da questo OCC, è sotto evidenziata, unitamente al piano proposto nel dettaglio:

CREDITORE	IMPORTO €	TIPO
OCC	9.012,82	PREDEDUZIONE
ADVISOR	2.806,40	PREDEDUZIONE
BCP (MUTUO)	91.490,73	IPOTECARIO I°
BCP (decreto ingiuntivo)	65.276,71	IPOTECARIO II°
AMCO	11.985,85	CHIROGRAFARIO
CONDOMINIO	5.676,49	CHIROGRAFARIO
ADER (Della Corte)	3.621,80	PRIVILEGIATO
ADER (Della Corte)	6.257,12	CHIROGRAFARIO
ADER (Di Delfo)	2.582,07	CHIROGRAFARIO
TIEFFE srl	7.534,37	CHIROGRAFARIO

#### PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

23

CREDITORE	CREDITO €	FACIDIA %	SODDISFAZIONE €
<b>OCC</b>	<b>9.012,82</b>	<b>0</b>	<b>9.012,82</b>
<b>ADVISOR</b>	<b>2.806,40</b>	<b>0</b>	<b>2.806,40</b>
<b>BCP IP. I°</b>	<b>91.490,73</b>	<b>0</b>	<b>91.490,73</b>
<b>BCP IP. II°</b>	<b>65.276,71</b>	<b>59,77</b>	<b>26.259,27</b>
<b>BCP degrado chirografo IP. II°</b>	<b>39.017,44</b>	<b>80</b>	<b>7.803,48</b>
<b>ADER Della Corte privilegio</b>	<b>3.621,80</b>	<b>0</b>	<b>3.621,80</b>
<b>AMCO</b>	<b>11.895,85</b>	<b>80</b>	<b>2.397,17</b>
<b>CONDOMINIO</b>	<b>5.676,49</b>	<b>80</b>	<b>1.135,30</b>
<b>TIEFFE</b>	<b>7.534,37</b>	<b>80</b>	<b>1.506,87</b>
<b>ADER Della Corte chirografo</b>	<b>6.257,12</b>	<b>80</b>	<b>1.251,42</b>
<b>ADER Di Delfo chirografo</b>	<b>2.582,07</b>	<b>80</b>	<b>516,41</b>

<b>TOTALE</b>	<b>206.244,36</b>		<b>147.801,67</b>
---------------	-------------------	--	-------------------

N.B.: IL CREDITO DI RED €39.015,91 NON VIENE CONSIDERATO AI FINI DEL TOTALE DEI CREDITI ANTE FALCIDIA IN QUANTO E' INTEGRATO NELLA MAGGIORE SOMMA DI €65.276,71.

Percentuale media di soddisfazione dei creditori: 71,66%

**DURATA 164 MESI (CIRCA 13 ANNI E 8 MESI – TERMINE 2036)**

**IMPORTO IMMEDIATAMENTE MESSO A DISPOSIZIONE: €32.750,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO RATA MENSILE: €700,00**

**IMPORTO COMPLESSIVO PIANO RATE: €115.051,39**

**TOTALE ATTRIBUITO A BCP: €125.554,73**

**TOTALE CHIROGRAFO: €14.610,65**

#### **CLASSI CREDITORI**

**PREDEDUZIONE: OCC, ADVISOR**

**IPOTECARI: Banca di Credito Popolare Soc. coop. (ipoteca di grado 1 del 12/09/2008)**

**IPOTECARI: Banca di Credito Popolare Soc. coop. (ipoteca di grado 2 del 27/11/2015)**

**PRIVILEGIATI: ADER**

**CHIROGRAFARI (anche degradati): Banca Credito Popolare, Ader, Amco, Condominio Tieffe**

§§§§§

RATA MAX €700,00

ANNO 1 – 12 (RESIDUO BCP IPOTECARIO €96.819,22)

RATE DA 1 A 137

CREDITORE	RATA €	NUMERO RATE	CORRISPOSTO €	RESTO €
BCP	700,00	138	96.600,00	219,22

RATA 138

CREDITORE	RATA €	NUMERO RATE	CORRISPOSTO €	RESTO €
BCP	219,22	1	219,22	0,00

CREDITORE	RATA €	NUMERO RATE	CORRISPOSTO €	RESTO €
ADER PR. DELLA CORTE	500,00	1	500,00	3.121,80



## RATA 139 A 142

CREDITORE	RATA €	NUMERO RATE	CORRISPOSTO €	RESTO €
ADER PR. DELLA CORTE	700,00	4	2.800,00	321,80

## RATA 143

CREDITORE	RATA €	NUMERO RATE	CORRISPOSTO €	RESTO €
ADER PR. DELLA CORTE	321,80	1	321,80	0,00

## RATA 144

CREDITORE	RATA €	NUMERO RATE	CORRISPOSTO €	RESTO €
ADER CH. DELLA CORTE	59,96	1	59,96	1.191,46
BCP CH.	373,87	1	373,87	7.429,61
AMCO	114,85	1	114,85	2.282,32
TIEFFE	72,19	1	72,19	1.434,68
ADER CH. DI DELFO	24,74	1	24,74	491,67
CONDOMINIO	54,39	1	54,39	1.080,91

## ANNO 13

## RATA 145 – 156

CREDITORE	RATA €	NUMERO RATE	CORRISPOSTO €	RESTO €
ADER CH. DELLA CORTE	59,96	12	719,52	471,94
BCP CH.	373,87	12	4.486,44	2.943,17
AMCO	114,85	12	1.378,20	904,12
TIEFFE	72,19	12	866,28	568,40
ADER CH. DI DELFO	24,74	12	296,88	194,79
CONDOMINIO	54,39	12	652,68	498,23

## ANNO 14

## RATA 157 – 163

CREDITORE	RATA €	NUMERO RATE	CORRISPOSTO €	RESTO €
-----------	--------	-------------	---------------	---------

ADER CH. DELLA CORTE	59,96	7	419,72	55,22
BCP CH.	373,87	7	2.617,09	326,08
AMCO	114,85	7	803,95	100,17
TIEFFE	72,19	7	503,33	63,07
ADER CH. DI DELFO	24,74	7	173,18	21,61
CONDOMINIO	54,39	7	54,39	117,50

#### RATA 164

CREDITORE	RATA €	NUMERO RATE	CORRISPOSTO €	RESTO €
ADER CH. DELLA CORTE	55,22	1	55,22	0
BCP CH.	326,08	1	326,08	0
AMCO	100,17	1	100,17	0
TIEFFE	63,07	1	63,07	0
ADER CH. DI DELFO	21,61	1	21,61	0
CONDOMINIO	117,50	1	117,50	0

26

#### CHIARIMENTI SUL PIANO

- Come si può notare il piano, tenendo conto delle classi di creditori, punta a soddisfare con le prime 12 rate integralmente i crediti prededucibili e parte del credito garantito da ipoteca. Con le successive 77 rate il credito ipotecario sarà interamente soddisfatto. A seguire saranno soddisfatti i creditori privilegiati e quindi i creditori chirografari, tra i quali sono stati ricompresi anche i crediti degradati una volta soddisfatta la parte garantita dall'ipoteca o dal privilegio.

Sulla durata del piano, peraltro non particolarmente lunga, si osserva che la S.C. sez. I con sent. N°17834/2019 ha rilevato che *“i piani del consumatore ove il pagamento avvenga con orizzonte temporale ultrannuale rilevante non sono senz'altro illegittimi, in quanto tale aspetto deve ritenersi compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto; sono difatti questi a dover valutare se una proposta di accordo implicante pagamenti dilazionati sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfazione”*; il Tribunale di Napoli già si è orientato in tal senso (R.G.

08/2019 dott.sa Livia De Gennaro omologava un PDC della durata superiore ai 15 anni; R.G. 31/2019 dott. Eduardo Savarese omologava un PDC della durata superiore a 10 anni;). Infine si aggiunga che un orizzonte temporale più breve non sarebbe compatibile con la rata massima che ogni mese i debitori possono mettere a disposizione dei creditori.

- In via generale si osserva che la convenienza del piano, rispetto alla liquidazione del patrimonio, risiede nella possibilità di soddisfare, integralmente il credito garantito da ipoteca di primo grado per €91.490,73, nella misura del 40,23% il credito garantito da ipoteca di secondo grado per € 26.259,27, i crediti privilegiati nella misura del 100%, i crediti in chirografo nella misura del 20%. Inoltre, in armonia con lo spirito della legge 3/2012, il piano consentirebbe non solo il fresh start dei debitori, ma permetterebbe di ricondurre questi ultimi ad una migliore integrazione sociale. **In definitiva, concedere l'accesso al piano del consumatore consentirebbe ai debitori di recuperare a pieno la propria posizione nel tessuto sociale.**
- Nell'ipotesi prospettata il credito che vanterebbe lo OCC e l'advisor è stato posto in prededuzione come per legge; il credito derivante dal mutuo ipotecario è stato trattato tenendo conto del privilegio ipotecario di primo grado garantendone la soddisfazione integrale, i crediti privilegiati (Ader) vengono soddisfatti integralmente.
- Sulla fattibilità del piano: il debitore potrà far fronte alla rata mensile offerta mettendo a disposizione la somma di euro 700,00 mensili ed un versamento immediato di €32.750,00, mediante l'apporto di finanza esterna garantito dal figlio Vincenzo Della Corte.
- **Sulla garanzia offerta:** gli scriventi hanno appurato che il sig. [REDACTED] ha una ditta individuale (v. visura camerale d'impresa) con partita iva [REDACTED], la quale ha generato un reddito netto, come risultante dalla dichiarazione PF 2021 (redditi 2020) pari ad €36.665,00 (v. pag. 17 rigo LM36 dichiarazione PF 2021) e di €30.665,00 per l'anno 2019 (v. pag. 16 rigo LM36 dichiarazione PF 2020 per i redditi del 2019), dunque un'azienda che ha generato un reddito netto più che soddisfacente, atteso che tali risultati economici sono stati conseguiti nel pieno della congiuntura economica generata dalla pandemia da Covid 19. Inoltre il [REDACTED] è celibe, come attestato dal certificato di famiglia con grado di parentela che si versa in atti, e dunque non deve sopportare spese particolarmente impegnative per la propria sopravvivenza, ben potendo sopportare quindi una rata di €700,00 a fronte di un reddito medio mensile che si può stimare in €3.055,00 sulla scorta dell'ultima dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.

- In definitiva il piano del consumatore proposto dal debitore risulta decisamente più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto i proponenti non dispongono di altri immobili all'infuori di quello sottoposto all'esecuzione, che per altro è di proprietà della sola Natoli Antonella. Inoltre, con il piano qui previsto verrebbe soddisfatta anche ADER e gli altri creditori chirografari, che allo stato, stante il pignoramento immobiliare, troverebbero scarsissima soddisfazione, dal momento che la pensione di Natoli Antonella è impignorabile.
- **L'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (EX ART. 14 TER):** come si evince dall'avviso di vendita relativo alla procedura r.g.e. 359/2021, l'offerta minima ricevibile è fissata in € 117.750,00 a fronte del prezzo base stimato in € 157.000,00. Tuttavia, è più verosimile attendersi una prima asta deserta ed una seconda con prezzo base fissato ad €117.750,00 con valore di un'offerta minima ricevibile pari ad €88.312,50. Or bene i debitori con il piano offrono il pagamento, per i crediti garantiti da ipoteca di primo e secondo grado un importo complessivo di € 117.751,53, senza che il creditore debba soffrire il rischio, decisamente verosimile, come la comune esperienza insegna, di una prima asta deserta. Inoltre allo stesso creditore ipotecario andrebbe l'ulteriore somma riconosciuta a seguito del degrado del credito in chirografo di €7.803,20. Infine, i creditori privilegiati sarebbero soddisfatti per l'intero e quelli chirografari fin dall'origine, sebbene solo parzialmente, sarebbero soddisfatti. Risulta di lampante evidenza, che queste ultime categorie di creditori non percepirebbero nulla, una volta venduto l'immobile all'asta, in quanto il Della Corte è in cerca di occupazione (disponendo solo di una pensione di invalidità, come tale non pignorabile), mentre la Di Delfo è percettrice di un reddito di cittadinanza che non è pignorabile. Pertanto non si può che concludere che il piano risulta di gran lunga più vantaggioso rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Vale la pena evidenziare, ancora una volta, che il creditore ipotecario procedente non incasserebbe mai l'importo offerto con il piano, che complessivamente porta la sua soddisfazione ad €125.554,73, a fronte di un'offerta minima ricevibile pari ad €117.750,00 per l'asta (se realmente fosse presentata un'offerta), somma dalla quale andrebbero detratte tutte le spese prededucibili in tema di esecuzione immobiliare ed **infine si gioverebbe di un versamento immediato di €20.937,18.**

Appare dunque chiaro che con la liquidazione volontaria ex art. 14 ter, chiesta in subordine dai ricorrenti (e che certamente andrebbe aperta qualora il piano non dovesse essere omologato), l'intera massa dei creditori non potrebbe che essere soddisfatta solo dal ricavo della vendita dell'unico bene immobile di proprietà degli istanti, poiché la somma messa a disposizione del piano mediante la finanza esterna fornita dal sig. Vincenzo Della Corte non

sarà più disponibile. Al termine della durata della liquidazione, non pervenendo (verosimilmente) nel patrimonio dei debitori nuovi acquisti da poter liquidare utilmente, venduto l'immobile, saranno certamente soddisfatti i crediti prededucibili, ai quali andrà aggiunto il credito per l'attività del liquidatore, mentre la differenza sarebbe utilizzata per pagare parzialmente il credito garantito ad ipoteca di primo grado. Tutti gli altri crediti resterebbero totalmente insoddisfatti. Pur essendo vero che l'esdebitazione, in tal caso, non sarebbe automatica, è pur vero che ai fini della concessione della richiesta di esdebitazione il G.D. dovrebbe valutare solo il comportamento tenuto dai debitori nel corso della liquidazione (ovvero la collaborazione con il liquidatore). Infine, per il caso che qui ci occupa, pur volendo ipotizzare che il G.D. non conceda l'esdebitazione al termine della liquidazione, ai creditori rimarrà un credito di fatto non esigibile, attesa la circostanza che difficilmente i ricorrenti potranno utilmente ricollocarsi nel mercato del lavoro, in considerazione della loro età.

- **ESECUZIONE DEL PIANO:** per l'esecuzione del piano è stata previsto il versamento immediato della somma di €32.750,00 ed il pagamento di una rata mensile di €700,00. Il piano viene assisto dalla garanzia per il pagamento offerta dal figlio dei ricorrenti, sig. Della [REDACTED], residente a [REDACTED]

**Pertanto il piano del consumatore qui asseverato deve considerarsi di gran lunga migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.**

29

#### **14-Precisazione in relazione alle spese di procedura prededucibili.**

Il compenso di questo OCC è stato determinato, in accordo con i debitori, in base agli artt. 14-18 del D.M. 202/2014 (così come previsto dal regolamento di questo OCC che vi fa espresso rinvio) in base ai minimi di tariffa e quantificato in **€9.012,82 comprensivo di IVA ed oneri di legge.** Tale importo è stato calcolato in base alla media tra l'importo dell'attivo, l'importo del passivo e l'importo attribuito ai creditori, applicando i minimi di tariffa, poi ridotti del 40% ed è stata espressamente accettata dai debitori.

#### **15-Ragioni dell'incapacità di adempiere.**

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni va ricercata nella sproporzione tra la risorsa finanziaria attualmente disponibile, le spese necessarie al sostentamento e l'ammontare dei debiti accumulati nel corso degli anni. Come sopra più volte evidenziato, i ricorrenti possono fare affidamento esclusivamente sui redditi derivanti dal reddito di cittadinanza della Di Delfo (€900,00), sulla pensione di invalidità del Della Corte (€200,00), sul sostentamento messo a

disposizione dal figlio Vincenzo e sulla proprietà dell'immobile sottoposto ad esecuzione immobiliare, come evidenzia la tabella di seguito riportata:

	DELLA CORTE	DI DELFO	TOTALE
ENTRATE €	200,00	900,00	1.100,00
FABBISOGNO €			857,00
DISPONIBILITA' €			243,00
RATE MUTUO €			1.215,70
<b>SQUILIBRIO</b>			<b>972,70</b>

### **16-Atti di disposizione negli ultimi cinque anni.**

Dall'esame dei documenti prodotti dai debitori (estratti conto corrente; accesso ai cassetti fiscali; consultazione delle banche dati) non risultano atti di disposizione.

### **17-Atti impugnati dai creditori.**

Risultano:

1. Pignoramento immobiliare, Tribunale di Napoli, r.g.e. 359/2021, G.E. dott.sa Stefania Cannavale, vendita all'asta fissata per il 07/06/2022.

Non risultano altri atti impugnati (revocatorie).

### **18-Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 co. 3 lett.e).**

Chi scrive ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dai ricorrenti, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Dalla verifica incrociata con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, si ritiene che la suddetta documentazione si possa ritenere attendibile e veritiera. Questo OCC comunica inoltre che non tutti i destinatari delle richieste (P.A. e privati) hanno riscontrato, pertanto si chiede all'Ill.mo Giudicante designato di voler nuovamente autorizzare lo scrivente a richiedere la situazione debitoria del proponente nei confronti di quei soggetti che non hanno fornito risposta, con riserva di integrare le verifiche già prodotte.

## **19-Diligenza del debitore.**

I ricorrenti non hanno mai fatto un eccessivo ricorso al credito, quanto piuttosto un utilizzo ponderato dei crediti richiesti, onorando i pagamenti fino all'anno 2014, durante il quale, a causa delle severe condizioni di salute del figlio (ampiamente comprovate dalla documentazione medica prodotta v. all.7 al ricorso) hanno completamente perso il controllo finanziario delle risorse economiche disponibili, duramente compromesse dalla crisi economica mondiale del 2009-2010 e dalle truffe subite dall'azienda. Al contrario, gli istituti eroganti non hanno mai condotto una seria verifica circa la possibilità di rimborso delle rate, come ampiamente sopra descritto.

Il piano proposto consentirebbe il reinserimento nella società produttiva, garantendo ai ricorrenti quella "seconda possibilità" che è principio cardine attorno al quale è stata elaborata la L. 03/2012.

## **20- Conclusioni e attestazione del piano del consumatore (art. 15 co. 6).**

Ai sensi del combinato disposto art. 9 co. 2 e art.15 co. 6 della Legge 03/2012, gli scriventi sono chiamati ad attestare la fattibilità del piano proposto dai ricorrenti.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato, i sottoscritti avv.ti Sergio Garofalo e Rocco Migliaccio, gestori della crisi accreditati presso lo O.C.C. costituito presso il C.O.A. di Napoli, esaminati i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli acquisiti da questo gestore

**ESPRIMONO GIUDIZIO POSITIVO**

Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 9 co. 3bis lettera "e" L. 03/2012.

Napoli,06/05/2022

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Sergio Garofalo

Avv. Rocco Migliaccio

31

## **ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO**

Alla luce di quanto esposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 co. 2 L. 03/2012, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi

**VERIFICATA**

La completezza della documentazione depositata;

l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal debitore sovra indebitato, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate da questo O.C.C. nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 15 L. 03/2012;

la ragionevole certezza della continuità aziendale del garante del piano, sig. Vincenzo Della Corte, della continuità nell'erogazione del reddito di cittadinanza di Di Delfo, della continuità nell'erogazione della pensione di invalidità per Della Corte, per il sostentamento della rata complessivamente messa a disposizione dei creditori, pari ad €700,00 mensili;

la mancanza di atti compiuti in frode ai creditori;

#### ATTESTA

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Pertanto il piano oggetto della presente relazione va sottoposto alla valutazione di questo Tribunale. In subordine, come richiesto dai ricorrenti, si ritiene di poter dare attestazione positiva anche per l'apertura della liquidazione volontaria ex art. 14 ter L.03/2012

Con perfetta osservanza.

Napoli, 06/05/2022

Il Professionista con funzioni di O.C.C.

Avv. Sergio Garofalo\_\_\_\_\_

Avv. Rocco Migliaccio\_\_\_\_\_

I Debitori

Della Corte Natale\_\_\_\_\_ Di Delfo Rita Immacolata\_\_\_\_\_

Il Garante del piano